SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 107

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 4 aprile 1971)

INDICE

AIMONI: In merito al computo del lavoro effettivo dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici autoservizi in concessione (3966) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) . . . *Pag.* 2760

ANTONINI: Violazione dei contratti di lavoro e delle libertà sindacali in atto nella ditta tipografica « Abete » di Città di Castello (4747) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . 2761

ARENA: Per l'immediato inizio dei lavori di rifacimento dei locali adibiti a sede della Conservatoria dei registri immobiliari di Messina (3370) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2762

AVEZZANO COMES: Sulle consulenze medico-legali di alcuni medici funzionari dell'INAM di Roma per cause di pensione di invalidità contro l'INPS (4472) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2762

CELIDONIO: Attività lucrative svolte da enti morali nel settore del turismo sottraendosi agli obblighi fiscali (3700) (risp. MATTEOTTI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) 2763

CERRI: Minacciata chiusura dello stabilimento SACLA di Rottofreno (Piacenza) (4282) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2777

CIFARELLI, GATTO Simone: Per sapere quali difficoltà abbiano impedito il restauro del Castello arabo della Zisa di Palermo (4411) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 2764

DINDO, TANSINI: Raccomandazione n. 551 relativa alla tassa sul valore aggiunto (1411) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) *Pag.* 2766

DI PRISCO, LI VIGNI: Perchè venga garantito il posto di lavoro ai dipendenti della ditta « Lombardi » dello stabilimento Colgate-Palmolive di Tresigallo (Ferrara) (4115) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2766

GERMANO': Per l'estensione ai dipendenti telefonici dei benefici di legge già concessi ai postelegrafonici (3599) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2767

MINNOCCI: Prassi secondo cui i Ministri e i Sottosegretari di Stato, all'atto in cui cessano dalle rispettive cariche, portano con sè il carteggio delle proprie segreterie (4944) (risp. ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 2768

NENCIONI: Per l'erogazione del contributo previsto dalla legge n. 232 del 1967 a favore della Casa militare Umberto I di Turate (4516) (risp. TANASSI, *Ministro della difesa*) 2769

PREMOLI: Sulla Risoluzione n. 1/70 relativa alla formazione degli *agents de maîtrise* (3635) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . 2769

PREMOLI, BALBO: Sulla tassa di concessione governativa richiesta ai farmacisti di Venezia-Centro e di Mestre (4302) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) . . . 2770

RICCI: Criteri seguiti per le promozioni da procuratore a vice direttore delle imposte

dirette (4469) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) . . . . . *Pag.* 2770

ROMANO: Per conoscere l'entità delle somme erogate dall'IMI alla ditta « Ferro-Molino e Pastificio » (4200) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2771

Sulla modifica della scaletta d'aggio delle retribuzioni dei ricevitori del lotto (4549) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) . . . 2771

TEDESCO Giglia: Mancata approvazione, da parte dell'INPS, dei criteri relativi alla determinazione degli importi necessari per il riscatto del servizio militare di cui alla legge n. 341 del 1968 (4508) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2772

TOLLOY: Per una moderna soluzione del problema dei trasporti nell'area Venezia-Padova-Treviso (4294); Perchè l'area comprendente le città di Venezia, Padova e Treviso venga classificata « area metropolitana » (4295) (risp. GIOLITTI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*) 2775

VENTURI Lino: Provvedimenti da adottare a favore dei dipendenti dello stabilimento SACLA di Rottofreno (Piacenza) (4271) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2776

VERONESI: Per la concessione di un finanziamento alla « s.r.l. Fratelli Toselli - Industrie macchine agricole » di Ferrara (3791) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2778

Notizie pubblicate su « L'Europeo » secondo le quali nell'Unione Sovietica sarebbe stato realizzato un organismo incaricato di formulare direttive per i partiti comunisti operanti nei Paesi fuori dell'area sovietica (3798) (risp. SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2778

Contributi sociali diversi da quelli previsti dai contratti di lavoro richiesti da enti previdenziali e da enti pubblici (4129) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2779

Per l'ammodernamento delle linee ferroviarie Rimini-Ravenna, Ravenna-Castelbolognese e Ferrara-Ravenna (4758) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 2779

AIMONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Premesso:

che l'orario di lavoro del personale degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori è regolato dalla legge 14 febbraio 1958, n. 138;

che la lettera *f*) dell'articolo 6 della citata legge dispone che deve computarsi come lavoro effettivo « un'aliquota non inferiore al 12 per cento del periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilità, ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 »;

che sulla portata dell'inciso relativo all'obbligo della reperibilità sono insorte controversie interpretative tra le aziende e i lavoratori;

che, su richiesta del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile il Consiglio di Stato, nella riunione del 22 giugno 1966, ha espresso in proposito un motivato parere sostanzialmente favorevole al computo, nel lavoro effettivo, di un'aliquota non inferiore al 12 per cento del periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori sede anche quando non vi sia l'obbligo della reperibilità in quanto la legge, prendendo « in considerazione i periodi di inoperosità fuori residenza per ammetterli al computo come lavoro effettivo per un'aliquota non inferiore al 12 per cento, e intende con ciò riconoscere la reperibilità in senso lato di tali soste alla prestazione lavorativa del dipendente e compensare quindi l'inattività forzosa che esse comportano », si chiede:

1) se il Ministro è a conoscenza del contenuto della circolare n. 9056/IF di protocollo che in data 25 gennaio 1967 la Direzione compartimentale della MCTC per la Lombardia ha inviato a « tutte le aziende esercenti pubblici autoservizi in concessione nella Lombardia » e con la quale, travisando il parere n. 448 espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 22 giugno 1966, stabilisce che « l'aliquota del 12 per cento prevista da tale norma deve essere computata e retribuita a titolo di lavoro effettivo solo quando all'agente sia stata concretamente richiesta la reperibilità »;

2) le ragioni per le quali, trattandosi di questione relativa a controversie sul computo del lavoro effettivo dei lavoratori, la Direzione compartimentale della MCTC per la

Lombardia non ha inviato anche alle organizzazioni sindacali dei lavoratori una copia della circolare trasmessa alle aziende concessionarie;

3) se il Ministro non ritenga opportuno intervenire presso la Direzione compartimentale per la Lombardia al fine di ripristinare il diritto dei lavoratori al computo del 12 per cento del tempo trascorso inoperoso fuori residenza, in conformità con il parere espresso dal Consiglio di Stato. (int. scr. - 3966)

RISPOSTA. — L'orario di lavoro del personale degli autoservizi pubblici di linee extraurbane è disciplinato dalla legge 14 febbraio 1958, n. 138.

Nell'applicazione di detta legge erano sorti dubbi sulla valutazione del periodo di tempo di inoperosità fuori residenza per cui questa Amministrazione ha ritenuto necessario sentire il Consiglio di Stato.

Detto organo recentemente ha precisato che deve in ogni caso essere considerato come lavoro effettivo il 12 per cento del periodo di inoperosità, salvo il diritto delle aziende di richiedere agli agenti la reperibilità.

Tale interpretazione è stata recepita nel nuovo contratto nazionale delle autolinee, per cui è da considerarsi eliminata ogni incertezza in materia.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

23 marzo 1971

ANTONINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se il Ministro sia a conoscenza della grave situazione esistente nella ditta tipografica « Abete » di Città di Castello, in provincia di Perugia, ed in particolare per sapere se è a conoscenza del fatto che in detta tipografia, che occupa 80 operai, viene respinta, da parte del proprietario Abete, ogni presenza del sindacato nella fabbrica.

Minacce di vario genere vengono rivolte agli operai che mostrano l'intenzione di affermare il diritto di organizzare il sindacato nella fabbrica. Il datore di lavoro pretende di applicare il contratto di lavoro del 1967 e di mantenere in vita le retribuzioni previste dalle zone salariali. Le condizioni igienico-sanitarie sono precarie: mancano infatti i depuratori d'aria e il riscaldamento e gli operai lavorano in condizioni di pericolo, avendo sopra di loro cavi volanti di energia ad alta tensione.

In occasione dello sciopero indetto per rivendicare la modifica di tale stato di cose, il datore di lavoro Abete ha licenziato 6 operaie.

Si chiede, pertanto, di sapere se il Ministro ritiene opportuno intervenire per mettere fine alle violazioni contrattuali e delle libertà sindacali e per ripristinare il rispetto delle norme previste dalla Costituzione e dalle leggi vigenti. (int. scr. - 4747)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che la ditta « Arti Grafiche Abete » di Città di Castello, occupa attualmente 91 unità lavorative tra operai ed impiegati. La stessa ha iniziato l'attività da circa due anni e, non aderendo ad alcuna organizzazione sindacale di categoria, ha applicato fin dal 31 dicembre 1970, nei confronti del personale, il « contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende grafiche ed affini » stipulato il 1° ottobre 1959 e recepito in legge con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1960, n. 1326, in base alle disposizioni di cui alla legge 14 luglio 1959, n. 741, con alcuni miglioramenti per quanto attiene il livello retributivo dallo stesso contratto determinato. Dal 1° gennaio 1971 l'azienda applica invece il contratto collettivo di lavoro di categoria stipulato nel febbraio 1967.

Al riguardo si fa presente alla signoria vostra onorevole che gli organi periferici del Ministero non hanno alcuna possibilità di intervento coattivo nei confronti della ditta in parola in quanto le successive norme contrattuali dalla stessa disattese rivestono natura privatistica per cui il comportamento dei responsabili dell'azienda non costituisce violazione a disposizioni di legge penalmente sanzionate.

Si fa presente che è attualmente in corso di espletamento la procedura relativa alla elezione della commissione interna.

Per ciò che concerne infine l'osservanza delle norme per l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni, si comunica che l'ispettorato del lavoro di Perugia — che già in passato aveva sottoposto la tipografia Abete a visite ispettive — ha effettuato ulteriori controlli, adottando al termine degli accertamenti tutti i provvedimenti di competenza ritenuti opportuni. Al riguardo si assicura la signoria vostra onorevole che anche per il futuro l'organo di vigilanza non mancherà di svolgere ogni adeguata azione, affinchè la ditta in questione osservi le norme poste a tutela del lavoro subordinato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

29 marzo 1971

ARENA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga di dover disporre l'immediato inizio dei lavori di rifacimento dei locali adibiti in atto a sede della Conservatoria dei registri immobiliari di Messina nel Palazzo delle finanze.

Detti locali — di per sè invero mal ideati, privi come sono sin dall'origine di adeguata illuminazione e di sufficiente aerazione — sono oggi, per la perdurante mancanza di manutenzione, in condizioni, più che indecorose, insalubri e fortemente pregiudizievoli alla conservazione dei pubblici insostituibili atti e registri ivi depositati (non pochi dei quali irrimediabilmente già deteriorati), addirittura pericolose per la salute stessa di quanti vi prestano la propria opera, giusta attestazione dell'ufficiale sanitario del comune di Messina e quotidiana verifica dei cittadini che vi accedono. (int. scr. - 3370)

RISPOSTA. — Nel condividere i rilievi espressi dalla signoria vostra onorevole sulle condizioni precarie di agibilità dei locali attualmente occupati dalla conservatoria dei registri immobiliari di Messina, si ritiene di dover far presente che questa amministrazione, consapevole di tale stato di necessità ed interessata, ad un tempo, ad assicurare decoro e funzionalità ai propri uffici, ha più volte sollecitato il Ministero dei lavori pubblici per un autorevole intervento presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche della Sicilia, ai fini del finanziamento delle opere di riparazione e sistemazione occorrenti all'indicato scopo.

Anche recentemente il suddetto Dicastero è stato ulteriormente sensibilizzato a mezzo di una rinnovata richiesta di intervento, nella quale non si è mancato di segnalare l'urgenza di una pronta esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione, onde non compromettere maggiormente le già precarie condizioni di staticità e conservazione dei locali in argomento.

Analogo intervento sollecitatorio presso il competente Provveditorato alle opere pubbliche è stato inoltre effettuato dall'intendenza di finanza di Messina ed anche dal locale Ispettorato compartimentale delle tasse, e si ha ora notizia che i lavori richiesti verrebbero inclusi nel programma di opere da realizzare nel corrente anno.

Ove peraltro la sottolineata situazione di precarietà dovesse tendere ad una protrazione di durata indeterminata, questa amministrazione provvederebbe ad avviare a soluzione il già divisato progetto di trasferimento della Conservatoria in locali di proprietà privata.

Il Ministro delle finanze
PRETI

30 marzo 1971

AVEZZANO COMES. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se gli risulti che alcuni medici funzionari dipendenti dell'INAM, sede di Roma, ottengono incarichi di consulenze tecniche medico-legali dalla Corte d'appello di Roma, per cause di pensione di invalidità contro l'INPS, e che tali incarichi, debitamente retribuiti, vengono esplicati da tali funzionari nelle ore d'ufficio, senza alcuna autorizzazione della direzione dell'INAM.

L'interrogante chiede, pertanto, al Ministro:

se non ritiene che tali incarichi siano incompatibili con il rapporto d'impiego e con l'oggetto della causa;

se è a conoscenza, in particolare, che il dottor Piero Sacco, funzionario dipendente della sede di Roma dell'INAM, per quanto ricusato come consulente tecnico d'ufficio dalla signora Maria Buonocore, nella causa di pensione d'invalidità contro l'INPS, pendente dinanzi alla Corte d'appello di Roma, per incompatibilità con la sua qualità di funzionario dell'INAM, ha insistito affinchè tale incarico gli fosse confermato;

se non ritiene di dover intervenire presso tutti gli enti previdenziali affinchè sia posta fine a tale consuetudine e di dover definitivamente inibire ai funzionari di accettare qualsiasi tipo di consulenza, soprattutto quando altri enti previdenziali sono interessati come parti in causa. (int. scr. - 4472)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che la disciplina delle situazioni di incompatibilità con il rapporto d'impiego del personale di ruolo dell'INAM è prevista dal regolamento organico approvato con decreto interministeriale del 18 marzo 1950, il quale, all'articolo 50, fissa una serie di norme per disciplinare appunto siffatte situazioni di incompatibilità prevedendo, per quanto in particolare concerne i dipendenti del ruolo sanitario, una deroga al principio generale sulla esclusività delle prestazioni, tipico del rapporto di pubblico impiego.

Dispone, infatti, il 5° comma del citato articolo 50 del regolamento che i medici possono esercitare la libera professione con la sola eccezione dei casi riguardanti persone aventi diritto all'assicurazione contro le malattie.

Questa disposizione è stata ulteriormente ribadita con successivo atto del consiglio di amministrazione dell'INAM, che, in data 1° marzo 1967, ha impartito norme di attuazione consentendo in via di principio a tutti i medici funzionari la possibilità di esercitare la professione senza alcun obbligo di notificare i singoli casi per le eventuali valutazioni dei competenti organi dell'Istituto.

Per ciò che più specificatamente si riferisce all'attività di periti o arbitri, occorre comunque considerare che una specifica norma regolamentare contenuta nel predetto articolo 50 del regolamento organico prevede espressamente la possibilità di esercitare la relativa attività previa autorizzazione del presidente dell'Istituto.

Pertanto, questo tipo di esercizio professionale da parte dei medici funzionari, non essendo incompatibile con i doveri propri del loro stato giuridico, è in via di principio consentito, sempre che l'esercizio degli incarichi relativi non sia assolto nelle ore d'ufficio o nelle sedi dell'Istituto.

D'altra parte non si ravvisa l'esistenza di incompatibilità qualora una delle parti in causa sia un altro ente mutuo previdenziale perchè, prescindendo dai diversi fini istituzionali dei medesimi nonchè dalle diverse categorie dei soggetti assistiti, il giuramento prestato all'autorità giudiziaria dovrebbe rappresentare una sufficiente garanzia di indipendenza di giudizio.

Tutto ciò premesso sotto il profilo generale, nel caso specifico sollevato dalla signoria vostra onorevole, il medico di ruolo dottor Pietro Sacco ha chiesto, a suo tempo, l'autorizzazione a svolgere l'attività di consulente tecnico presso il tribunale di Roma ed il Presidente del'Istituto, avuto riguardo alle norme di cui sopra, ha accordato la relativa autorizzazione.

Occorre, da ultimo precisare che il numero degli incarichi peritali presso la corte d'appello di Roma, magistratura del lavoro, raggiunge appena quello di uno all'anno, il che comporta, nel medesimo periodo di tempo considerato e relativamente al solo adempimento del prescritto giuramento, un dispendio dal servizio non superiore ad un'ora circa.

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

29 marzo 1971

CELIDONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri del turismo e dello spettacolo e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato se si debba ulteriormente tollerare che associazioni diverse, sotto la speciosa veste di pseudo enti cosiddetti « morali », svolgano attività

lucrative nel settore del turismo, sottraendosi agli obblighi fiscali ai quali non possono e non debbono sfuggire, anche per il periodo precedente alla eventuale regolarizzazione delle rispettive qualità di operatori turistici, una volta documentata la volontà di camuffare in mala fede la propria effettiva e reale detta qualità di operatori. (int. scr. 3700)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri. Va in linea generale precisato che la qualifica di « ente morale » rivestita dall'operatore economico è irrilevante ai fini dell'assoggettabilità alla imposta di ricchezza mobile dei redditi dallo stesso conseguiti, atteso che, a termini dell'articolo 81 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, presupposto di detto tributo è la produzione di un reddito, a prescindere dalla forma assunta dal soggetto.

Per quanto concerne l'attività degli organismi di turismo sociale, si fa presente che quest'amministrazione è in linea di principio favorevolmente orientata ad incoraggiare le iniziative di siffatti organismi per le finalità particolarmente qualificanti che li caratterizzano, ritenendo sufficiente, a tutela della buona fede dei terzi e della salvaguardia dei giusti interessi della categoria degli agenti di viaggi, la disciplina contenuta nella circolare n. 08680 del 25 novembre 1955.

Detta circolare prevede che gli enti, i comitati, i sodalizi, gli istituti che si assumono l'organizzazione di viaggi, escursioni o gite collettive a carattere occasionale, devono presentare domanda all'ente provinciale del turismo competente per ottenere la deroga prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, sul decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo, che consente l'organizzazione di viaggi o gite occasionali con carattere patriottico, religioso o culturale, e privo di scopi speculativi, senza l'osservanza delle norme concernenti l'attività delle agenzie di viaggio.

Va ricordata, anzi, l'azione svolta da questa amministrazione affinchè gli organismi di turismo sociale aventi un forte volume di movimento considerino la convenienza di crearsi un proprio ufficio viaggi, tecnicamente organizzato.

Numerose organizzazioni del turismo sociale hanno appunto ritenuto opportuno di aderire a tale indirizzo, come l'Ente turistico sociale italiano, il Club de la Méditerranée, il Centro turistico giovanile.

In quanto alla possibilità di conciliare l'occasionalità di cui parla la legge, sempre agli effetti della concessione della deroga, con la frequenza dei viaggi e delle gite che il sodalizio interessato si propone di effettuare, si ritiene che tale conciliabilità sia possibile, considerando che l'occasionalità dovrebbe intendersi non nel senso di sporadicità dell'attività dell'ente in fatto di organizzazioni di viaggi, ma nel senso che l'ente il sodalizio o l'associazione che li organizza non abbia come finalità precipua l'effettuazione pura e semplice dei detti viaggi o gite.

Per quanto concerne, infine, specificamente la Opera romana pellegrinaggi, si precisa che nessun particolare trattamento è stato fatto nei confronti di tale organismo, assoggettato, come tutti gli altri similari, alla disciplina amministrativa consueta.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
MATTEOTTI

22 marzo 1971

CIFARELLI, GATTO Simone. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali difficoltà abbiano impedito il restauro del Castello arabo della Zisa di Palermo, monumento di altissimo interesse artistico e storico, che da oltre venti anni giace in deplorevoli condizioni di abbandono, rilevate di recente anche nel corso di un servizio della TV italiana, oltrechè in articoli della stampa nazionale e straniera.

Intervenendo in una recente polemica di stampa, l'assessore al turismo della Regione siciliana denunziava l'atteggiamento di inattività e di insensibilità del soprintendente ai monumenti della Sicilia occidentale per aver lasciato inutilizzati i fondi stanziati allo scopo dalla Regione, come peraltro è avvenuto per quelli stanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Gli interroganti chiedono (anche in riferimento ad altre gravi carenze denunziate in altre province siciliane) di conoscere se il Ministro non intenda porre termine ad una situazione incresciosa, che si protrae ormai da diversi anni e che è rimasta per lo meno invariata anche dopo la rimozione dalle funzioni del predecessore dell'attuale soprintendente, in seguito ai fatti di Agrigento. (int. scr. - 4411)

RISPOSTA. — Si premette che il soprintendente ai monumenti della Sicilia occidentale, con nota del 17 ottobre 1969 n. 6058, aveva corrisposto alle richieste dell'assessore per il turismo della Regione siciliana, in merito alla redazione della progettazione sui lavori di restauro al Castello arabo della Zisa in Palermo.

Evidentemente l'Assessore non aveva ricevuto la lettera citata, presumibilmente a causa dello sciopero degli impiegati postali, sì da intervenire in polemica di stampa apparsa sul giornale « L'Ora » del 3-4 novembre 1969; polemica che il Soprintendente ritenne di concludere con lettera al Direttore del 5 novembre 1969, da pubblicare sul giornale medesimo.

Premesso quanto sopra, si precisa, per quanto riguarda in particolare il monumento in parola, che la detta Soprintendenza ha ultimato i lavori finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno per circa lire 20.000.000 e i lavori previsti in una perizia finanziata dal Ministero della pubblica istruzione per lire 3.452.000.

Detti finanziamenti hanno consentito di liberare l'edificio di alcune superfetazioni e riparare i danni causati dal sisma dei primi mesi del 1968.

Per quanto concerne i lavori definitivi di restauro al monumento, finanziato con i fondi stanziati dalla Regione siciliana per lire 100.000.000, si fa presente che la Soprintendenza, sia per la ormai nota carenza del personale tecnico-scientifico dell'amministrazione delle belle arti sia perchè completamente assorbita da qualche anno per interventi nelle zone sismiche, è venuta nella determinazione di dare incarico a liberi professionisti, a mezzo dell'Assessorato regionale per il turismo, per la progettazione di lavori di restauro di importanti monumenti.

Il primo lavoro affidato è stato proprio quello relativo al Castello della Zisa per l'importo delle richiamate lire 100 milioni e ne è stato dato incarico al professor architetto Giuseppe Caronia, docente universitario e professionista di chiara fama.

Con l'occasione si fa presente che sono stati effettuati vari altri affidamenti a liberi professionisti. Ciò ha risolto il problema degli effettivi interventi per insigni opere monumentali della Sicilia occidentale, per finanziamenti che non avrebbero potuto essere utiizzati secondo le normali procedure e data la situazione di personale nella quale versa il predetto ufficio.

Per quanto concerne le accuse di « inattività » e di « insensibilità » del funzionario preposto all'ufficio stesso, si precisa in contrario che la soprintendenza ai monumenti della Sicilia occidentale ha dato prova di intensa operosità, certamente in proporzione maggiore rispetto all'esigua disponibilità di personale dell'ufficio stesso alle cui esigenze il Ministero della pubblica istruzione potrà sopperire solo al termine dei concorsi in fase di espletamento.

Si fa presente, peraltro, che le carenze di strutturazione e di personale nell'amministrazione delle belle arti, di ordine generale, assumono in Sicilia particolare gravità per la presenza dell'ente regione il cui statuto speciale, mai attuato per la parte che riguarda le belle arti, crea complessi problemi di competenza; il che certamente non giova al buon funzionamento dell'ufficio e alla chiarezza dei rapporti tra la Regione e le Soprintendenze.

Nella Sicilia occidentale, va infine aggiunto, il problema si è enormemente aggravato in seguito alla frana di Agrigento e alle molte scosse sismiche che hanno interessato tre delle quattro province su cui si esercita la competenza della soprintendenza ai monumenti di Palermo, che è stata completamente assorbita per fronteggiare, con circa quaranta interventi, i danni causati dal sisma al patrimonio artistico e monumentale di quella parte della Sicilia.

In conseguenza della frana sono stati rivisti tutti i progetti che riguardavano Agrigento e che erano stati sottoposti all'esame della Soprintendenza nell'ultimo decennio. La tutela paesaggistica ha richiesto particolare impegno in tutte le province: oltre alle migliaia di progetti esaminati (circa 3.000) si è dovuto, per cercare di stabilire il rispetto della legge, fare tutto un lavoro di censimento delle opere (circa 400) costruite abusivamente o in maniera difforme dal progetto approvato; lavoro questo molto delicato perchè si conclude con la denuncia alla magistratura cui vanno forniti elementi certi.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

29 marzo 1971

DINDO, TANSINI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere la loro opinione e quella dei loro Dicasteri sulla Raccomandazione n. 551, relativa alla tassa sul valore aggiunto, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di gennaio 1969 — su proposta della Commissione delle questioni giuridiche (*Doc.* 2510) — ed in particolare per sapere se intendano chiedere al loro collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato.

Gli interroganti chiedono, altresì, attraverso quali iniziative, in sede italiana, i Ministri interrogati intendano venire incontro alle richieste formulate in detta Raccomandazione. (int. scr. - 1411)

RISPOSTA. — Nel fornire diretta risposta alla suindicata interrogazione anche per conto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è opportuno precisare che la Raccomandazione n. 551 cui fa riferimento la signoria vostra onorevole non può riguardare direttamente l'Italia, che in qualità di membro della CEE ha l'obbligo di introdurre nel proprio ordinamento tributario un'imposta sul valore aggiunto.

È infatti noto che l'istituzione dell'IVA è prevista dal disegno di legge di riforma tributaria, attualmente all'esame del Parlamento, e che la nuova imposta dovrà avere applicazione con decorrenza 1° gennaio 1972, in armonia con gli impegni in tal senso assunti dal Governo nazionale nella competente sede comunitaria.

Detta Raccomandazione, quindi, è rivolta al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del quale intende stimolare un'azione promozionale verso la generalità dei Paesi membri del Consiglio stesso, diretta a favorire l'introduzione nei propri ordinamenti di un'imposta sul valore aggiunto che sia compatibile con le direttive in merito emanate dal Consiglio dei ministri della CEE.

Questa amministrazione concorda senz'altro con le cennate linee di orientamento e ritiene perciò che il rappresentante italiano in seno al Comitato suddetto ben potrebbe assumere un atteggiamento conforme alle istanze espresse dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa. Ciò nella considerazione che l'adozione del nuovo sistema impositivo, oltre a facilitare i rapporti di scambio internazionale, rappresenta una componente importante per un'ulteriore spinta in avanti nel processo di integrazione europea.

Con questo spirito, si può assicurare che l'Amministrazione esplicherà ogni consentito interessamento presso il Ministero degli affari esteri perchè sia sostenuta, da parte italiana, la raccomandazione richiamata dalla signoria vostra onorevole.

Il Ministro delle finanze
PRETI

30 marzo 1971

DI PRISCO, LI VIGNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative vengono prese per garantire il posto di lavoro ai dipendenti della ditta « Lombardi » dello stabilimento Colgate-Palmolive di Tresigallo (in provincia di Ferrara) minacciati di licenziamento.

Gli interroganti fanno presente che non può essere accampata nessuna ragione collegata alla produzione che è sempre stata elevata nei vari settori, e pertanto ritengono che i minacciati licenziamenti rientrino soltanto in un calcolo di smobilitazione voluto dai padroni per ragioni di profitto. (int. scr. - 4115)

RISPOSTA. — La riduzione del personale addetto allo stabilimento di Trisigallo della società Colgate-Palmolive è stata determinata dalle scarse vendite dei tre prodotti, (polveri per acqua da tavola, marmellate e budini di frutta) che la società ha immesso sul mercato negli anni 1965-69 e per i quali aveva appositamente attrezzato lo stabilimento in questione.

Le vendite dei sopraccennati prodotti, per difficoltà di mercato e, nel caso della marmellata, per gli alti costi di produzione, dovuti al tipo pregiato che veniva confezionato, si sono dimostrate insufficienti e, pertanto, la società ha fermato i relativi impianti, lasciando in attività soltanto quelli riguardanti la produzione di dadi per brodo, già in precedenza fabbricati nello stabilimento, il cui livello di vendita si è mantenuto soddisfacente.

Il 12 novembre 1970 si è svolto un incontro delle parti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel corso del quale è stata formulata una proposta di accordo, che prevedeva il passaggio in cassa integrazione di 71 operai, la conferma in servizio di 14 impiegati fino a tutto il 31 dicembre 1970 ed, infine, il mantenimento in servizio del solo personale impiegatizio ed operaio necessario alla produzione dei dadi, con esclusione di ogni possibilità di turni tra detto personale e quello sospeso.

Tale proposta, accolta dalla Colgate-Palmolive, è stata respinta però dai rappresentanti dei lavoratori, i quali non hanno ritenuto di accogliere la parte riguardante il divieto di turni. In mancanza dell'accordo la società provvide a notificare i 73 provvedimenti di licenziamento, con effetto dal 14 novembre 1970, in precedenza previsti.

Per cercare ancora una composizione della vertenza questo Ministero ha tenuto due riunioni, presiedute dal sottosegretario Loris Biagioni, alle quali hanno partecipato anche i sottosegretari Angelo Salizzoni, Tortora e Venerio Cattani.

A seguito di questi ultimi interventi, la Colgate-Palmolive ha modificato il proprio programma che è stato discusso, in data 8 febbraio 1971, sotto la presidenza del prefetto di Ferrara, con la partecipazione dei rappresentanti della società interessata, della Unione degli industriali e delle organizzazioni sindacali della CISL, della CGIL e della UIL della provincia di Ferrara nonchè della Commissione interna della suindicata fabbrica.

In tale sede le parti interessate hanno raggiunto un accordo in base al quale la società Colgate-Palmolive ha assunto l'impegno di:

mantenere in servizio nel proprio stabilimento di Tresigallo 34 dipendenti (12 impiegati e 22 operai);

sospendere sino al 30 settembre 1971 i provvedimenti di licenziamento, adottati il 14 novembre 1970 nei confronti di 73 dipendenti (8 impiegati e 65 operai);

assicurare il lavoro sino al 31 dicembre 1971 a 39 (4 impiegati e 35 operai) dipendenti da licenziare, qualora trovi la possibilità di lavorare per conto terzi nella propria fabbrica circa 3.000 tonnellate di succhi di frutta. A tale scopo la commessa dovrebbe pervenire alla società entro il 15 maggio 1971.

Da parte loro le organizzazioni sindacali si sono impegnate ad assicurare che l'attività lavorativa dello stabilimento non venga turbata nel corrente anno da agitazioni sindacali che traggano motivo dall'accordo in parola.

A seguito di tale accordo l'occupazione dello stabilimento da parte delle maestranze è cessato e dal 15 febbraio è stata ripresa la normale attività produttiva.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GAVA

29 marzo 1971

GERMANO'. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda assumere l'iniziativa, da più par-

ti invocata, di una proposta legislativa tendente ad estendere ai dipendenti telefonici i benefici di legge già concessi ai dipendenti postelegrafonici, in merito al collocamento anticipato in pensione (con abbuono di 8 anni di servizio) e il riconoscimento del diritto al godimento della pensione non appena raggiunto il minimo pensionabile, senza attendere il 55° anno di età per le donne e il 60° per gli uomini. (int. scr. - 3599)

RISPOSTA. — Si premette che dal testo dell'interrogazione non è dato rilevare se l'espressione « dipendenti telefonici » sia usata per indicare il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o quello delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia.

Qualora ricorra la prima delle due ipotesi ora prospettate, l'interrogazione in esame rientrerebbe nella competenza del Ministro per le poste e telecomunicazioni. Se, invece, con l'espressione di cui sopra si vogliono indicare gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, si deve far presente che alla revisione degli ordinamenti nonchè dei trattamenti pensionistici erogati dai Fondi speciali di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, si provvede, per prassi costante, in seguito ad appositi accordi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori della categoria interessata, copia dei quali è trasmessa al Ministero del lavoro perchè eserciti l'iniziativa diretta a tradurre in legge dello Stato le clausole concordate in sede sindacale. Siffatta procedura trova il suo fondamento economico nel fatto che il finanziamento relativo a qualsiasi miglioramento dei trattamenti pensionistici di cui sopra grava esclusivamente sulle categorie interessate, senza alcuna partecipazione dello Stato.

Ciò premesso, si precisa che l'attuale normativa del Fondo speciale di previdenza per i telefonici consente il pensionamento di vecchiaia dopo almeno 15 anni di iscrizione purchè si sia raggiunta l'età di 55 anni se donne e di 60 se uomini.

Unica eccezione è costituita dall'articolo 17 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che consente l'anticipata liquidazione della pensione al personale — 55 anni gli uomini e 50 le donne — sempre che possa far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperti da contribuzione, limitatamente però ad una aliquota annuale non superiore al 12 per cento di coloro che abbiano ottenuto la liquidazione della normale pensione per vecchiaia nell'anno precedente.

Per quanto concerne la particolare richiesta della signoria vostra onorevole si ritiene che, ove essa fosse accolta, il relativo beneficio sarebbe immediatamente invocato da tutte le categorie alle quali non potrebbe essere concesso senza limitare le possibilità di finanziamento delle varie gestioni previdenziali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT - CATTIN

29 marzo 1971

MINNOCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere: se ritenga legittima la prassi secondo cui i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, all'atto in cui cessano dalle rispettive cariche, portano con sè tutto il carteggio delle proprie segreterie e ne dispongono liberamente; se gli risulta che tale prassi è stata costantemente osservata; se gli consta che si sia mai dubitato della liceità della prassi medesima sotto qualsiasi profilo e se giudichi comunque ammissibile un qualsiasi dubbio in proposito. (int. scr. - 4944)

RISPOSTA. — Come è noto, le Segreterie particolari attendono alla corrispondenza personale dei Ministri; quindi non può essere ritenuto contrario a princìpi di correttezza il fatto che i Ministri, alla cessazione del loro mandato, conservino e possano disporre liberamente della corrispondenza personale, e della relativa documentazione, trattata e svolta dalla loro Segreteria, proprio a tal fine costituita.

Ciò, del resto, corrisponde anche ad una prassi da tempo seguita, sulla cui legittimità non sembra possano essere avanzati dubbi.

Le stesse considerazioni valgono, ovviamente, per ciò che riguarda il carteggio delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ANTONIOZZI

27 marzo 1971

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Con riferimento alla legge 11 aprile 1967, numero 232, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 2 maggio 1967, che aumenta da 26 a 50 milioni di lire annui lo stanziamento statale a favore della Casa militare « Umberto I » di Turate per i veterani delle guerre nazionali, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non abbia disposto la tempestiva erogazione del contributo stesso.

Il ritardo nell'erogazione, ormai consueto, pone dei grossi ed insolubili problemi. (int. scr. - 4516)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo. Il provvedimento con il quale viene erogata alla Casa militare « Umberto I » di Turate la somma lorda di lire 12.500.000, corrispondente alla prima rata trimestrale del contributo annuo di lire 50.000.000 è stato già inviato ai competenti organi di controllo per il necessario visto e conseguente registrazione.

Per i trimestri successivi sarà provveduto secondo la prassi all'inizio di ogni trimestre.

Per quel che attiene al lamentato ritardo delle erogazioni si chiarisce che esso non supera i normali tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle varie fasi del relativo procedimento amministrativo.

Il Ministro della difesa
TANASSI

24 marzo 1971

PREMOLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della pubblica istruzione.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti i loro Dicasteri — direttamente chiamati in causa dalla Risoluzione n. (70) 1, relativa alla selezione ed alla formazione degli *agents de maîtrise,* particolarmente nelle piccole e medie imprese, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 7 marzo 1970 — intendano adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 3635)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della pubblica istruzione.

Premesso che, da un recente rapporto collettivo del Comitato sociale del Consiglio d'Europa (accordo parziale), il significato del termine della qualifica *agent de maîtrise,* non ancora chiaramente definito, indicherebbe « quel lavoratore che ha la responsabilità di decidere e l'autorità di comandare in una sfera di attività limitatissima, su gruppi di lavoratori esecutivi di cui controlla e, se del caso, dirige le operazioni », risulta che nel nostro Paese, così come in molte altre nazioni industriali, la selezione e la formazione di detti lavoratori avviene di massima, specie nelle piccole e medie imprese, con il metodo tradizionale della formazione dei lavoratori anziani particolarmente dotati.

Una nuova tendenza si sta facendo strada nelle grandi aziende ed in quelle a partecipazione statale le quali, in questi ultimi anni, hanno fatto ricorso al metodo cosiddetto di « promozione-formazione » che permette al futuro *agent de maîtrise* (capo reparto) di acquisire, attraverso l'insegnamento ricevuto in appositi corsi organizzati dalle imprese interessate, quelle conoscenze tecniche necessarie per integrare la formazione di base e le qualità umane di autorità e di ascendente su propri subordinati.

Il ricorso ai suddetti metodi è la diretta conseguenza della mancanza di una formazione scolastica adeguata dei lavoratori aspiranti alla funzione di capo reparto non esistendo una specializzazione che pedissequamente ricalchi i tratti del profilo professionale, internazionalmente convenuto, del l'*agent de maîtrise.*

Va però rilevato che, nell'ambito dell'istruzione tecnica, la figura del perito industriale presenta, allo stato, notevoli affinità con quella professionale dell'*agent de maîtrise*, riguardando i tratti differenziali delle due citate figure essenzialmente le questioni attinenti il personale.

Si può quindi assicurare la signoria vostra onorevole che, in sede di riforma degli ordinamenti scolastici e didattici, sarà tenuta nella dovuta considerazione l'opportunità di ampliare e consolidare quei presupposti culturali e scientifici che consentano all'operatore produttivo a livello di perito industriale di portare la sua competente attenzione anche sui problemi di produttività aziendale, non esclusi i problemi del trattamento del personale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT - CATTIN

29 marzo 1971

PREMOLI, BALBO. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere se non ritengano opportuno adeguare la tassa di concessione governativa richiesta ai farmacisti di Venezia-Centro a quella richiesta ai farmacisti di Mestre.

Tale adeguamento diventa quanto mai necessario quando si consideri il continuo calo degli abitanti di Venezia-Centro, oggi nel numero di 110.211, contro il continuo aumento di quelli di Mestre (frazione di Venezia) nel numero di 214.211. (int. scr. - 4302)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro delle finanze.

La tassa di concessione governativa per l'apertura e l'esercizio delle farmacie, prevista dal n. 15 della tabella allegata A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, risulta commisurata all'entità della popolazione dei comuni, delle frazioni e delle borgate, nei quali detti esercizi esplicano la loro attività.

Pertanto, atteso che tale entità è calcolata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento anagrafico, l'amministrazione finanziaria non ha alcuna facoltà di variare la tassa in parola con riferimento alle variazioni intervenute successivamente.

Si hanno buone ragioni di ritenere, quindi, che il problema segnalato potrà essere riesaminato dopo le risultanze del prossimo censimento.

Il Ministro del tesoro
FERRARI - AGGRADI

18 marzo 1971

RICCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i criteri in base ai quali si è proceduto alle promozioni — nel dicembre 1970 — dalla qualifica di procuratore a quella di vice direttore delle imposte dirette.

In particolare, si chiede di conoscere per quale motivo sono stati scavalcati i procuratori Moretti Luigi, De Carolis Maria, Crispo Giuseppe e Russo Domenico, i quali precedono immediatamente nel ruolo i promossi, Romani Bruno, Di Tommaso Ugo, Pregno Remo, Pescatore Gennaro, Consoli Giuseppe e Modica Pietro Giovanni, considerato che tutte le persone citate hanno uguale anzianità di qualifica, ottimi rapporti informativi, relativi giudizi complessivi e prestano lodevole servizio in sedi di importanza uguale a quelle dei promossi. (int. scr. - 4469)

RISPOSTA. — Va premesso che la promozione alla qualifica di vice direttore delle imposte dirette si consegue, di regola, mediante concorso per esami, a norma dell'articolo 196 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Solo in via eccezionale e limitatamente ad un determinato numero di procuratori in possesso dei prescritti requisiti, la legge 7 luglio 1959, n. 469, ha consentito all'amministrazione, nel dicembre del 1970, di procedere al conferimento di n. 6 posti mediante scrutinio per merito comparativo.

Fra i suddetti procuratori figurano anche i signori Moretti Luigi, De Carolis Maria, Crispo Giuseppe e Russo Domenico, i cui titoli di merito sono stati regolarmente sottoposti all'esame del Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 22 dicembre 1970, perchè

venissero valutati in comparazione con quelli posseduti dagli altri scrutinati.

A tale proposito non è decisivo considerare che i sunnominati impiegati precedevano nel ruolo i pari qualifica prescelti. In uno scrutinio di promozione per merito comparativo, infatti, la posizione nel ruolo degli scrutinandi ha scarsa rilevanza al fine del giudizio di merito, costituendo essa, ai sensi dell'articolo 169 del testo unico su citato solo titolo preferenziale, nel caso di parità di merito.

Ne discende che i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione per la designazione dei sei procuratori alla qualifica di vice direttore delle imposte dirette risultano essere stati quelli propri del sistema, caratterizzanti in sostanza un atto discrezionale diretto a perseguire esclusivamente fini di pubblico interesse.

Sono stati, infatti, attentamente valutati le diverse categorie di titoli dei singoli impiegati, nonchè i precedenti di carriera e gli altri elementi obiettivi in connessione soprattutto ad una maggiore attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore ed in corrispondenza, quindi, all'interesse preminente dell'amministrazione.

Il Ministro delle finanze
PRETI

30 marzo 1971

ROMANO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali somme siano state materialmente erogate alla ditta « Ferro - Molino e Pastificio », da parte dell'IMI, ed a quali condizioni il denaro sia stato erogato, sulla base della legge n. 1470. (int. scr. - 4200)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione sopratrascritta si comunica che, a seguito del parere favorevole espresso il 3 dicembre 1969 dal competente Comitato interministeriale, l'IMI ha stipulato, in data 12 marzo 1970, il contratto di finanziamento con l'impresa « Molino e Pastificio Ferro », ai sensi della legge n. 1470.

Il finanziamento è stato erogato gradualmente, trovandosi l'impresa in fase di concordato preventivo; attualmente, il finanziamento in questione risulta interamente concesso in quanto è intervenuta l'omologazione del concordato da parte del Tribunale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GAVA

29 marzo 1971

ROMANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga di avere esattamente applicato gli articoli 4 e 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con la promulgazione dell'articolo 32 del decreto presidenziale 28 dicembre 1970, che modifica la scaletta d'aggio delle retribuzioni dei ricevitori del lotto fino a ridurre a lire 2.000 il compenso per ogni milione di riscossione, per le riscossioni comprese fra i 5 ed i 10 milioni settimanali, ed a lire 1.000 per ogni milione di riscossione per gli incassi superiori a lire 10 milioni settimanali. (int. scr. - 4549)

RISPOSTA. — Diversamente da quanto mostra di ritenere la signoria vostra onorevole, va precisato che l'applicazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1079, che stabilisce la nuova misura degli aggi e del rimborso spese per i ricevitori del lotto e dei nuovi stipendi del personale sussidiario, apporta, per la generalità dei ricevitori, sensibili miglioramenti economici.

Infatti, mentre l'aggio lordo minimo garantito previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1965, n. 753 era di lire 986.700, l'articolo 32 su citato prevede che tale aggio non sia inferiore alla retribuzione iniziale corrispondente alla classe inferiore della seconda qualifica prevista per il personale della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, e cioè a lire 1.345.050.

Dato il sistema di retribuzione dei gestori del lotto, che non è a stipendio ma ad aggio sulle riscossioni, l'esatta portata del provvedimento è valutabile perciò solamente con

riguardo al minimo garantito, che è stato aumentato di lire 358.350 annue.

D'altra parte, le riscossioni del lotto, che nel 1969 furono di lire 161 miliardi, nel 1970 sono state di lire 221 miliardi (dato provvisorio) con previsione di ulteriore incremento per il corrente anno. Sicchè appare ragionevole affermare che da ciò deriveranno sicuri vantaggi a tutto il personale di che trattasi.

Indipendentemente, comunque, da tale progressivo aumento delle riscossioni e, quindi, degli aggi, è certo che il provvedimento arrecherà benefici alla maggior parte dei gestori, mentre opererà, a parità di incassi realizzati, una riduzione solamente nei confronti dei gestori delle ricevitorie più importanti, i quali in passato sono venuti a trovarsi in una posizione di ingiustificato privilegio.

Lo stesso è da dirsi per quanto riguarda le spese di gestione.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1965 n. 753 stabiliva che il rimborso delle spese predette a favore dei gestori delle ricevitorie doveva essere determinato forfettariamente nella misura corrispondente al 60 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di lire 717.725 per le ricevitorie con riscossione annua inferiore a lire 10 milioni, e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante diminuito di lire 717.725 per le ricevitorie con riscossione superiore a lire 10 milioni.

L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1079/1970 prevede lo stesso sistema di calcolo delle spese di gestione, aumentando, però, il parametro di diminuzione dell'aggio da lire 717.725 a lire 870.000 e ponendo un limite massimo di rimborso spese pari a lire 2 milioni annue.

Sicchè in base al disposto del citato articolo 32 la maggioranza dei ricevitori (70 per cento) e cioè quelli con riscossioni annuali fino a lire 123.500.000 avrà un maggior rimborso a titolo di spese di gestione che nel passato.

È peraltro da aggiungere che, in occasione delle trattative che precedettero l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1079, furono gli stessi sindacati del personale del lotto a proporre il criterio di aumentare le remunerazioni dei gestori di ricevitorie con minori incassi, riducendo, però, nel contempo, gli aggi dovuti sulle riscossioni più elevate. Quanto alle spese di gestione, va poi sottolineato che il predetto decreto presidenziale ha recepito addirittura integralmente le proposte dei sindacati di categoria, anche per il limite massimo di lire 2.000.000.

In definitiva, appare ragionevole affermare che l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1079/1970 opera una necessaria perequazione tra le retribuzioni ed i rimborsi spese spettanti alle varie categorie di gestori del lotto, aumentando quelli bassi e diminuendo quelli eccessivamente alti.

Il Ministro delle finanze
PRETI

30 marzo 1971

TEDESCO Giglia. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che — a quasi 3 anni, ormai, dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 341, e nonostante che da tempo risultino impartite dal suo Dicastero le necessarie istruzioni — gli organi deliberanti dell'INPS non hanno ancora approvato i criteri per la determinazione degli importi necessari per ottenere il riscatto dei periodi di servizio militare, ai sensi dell'articolo 6 della predetta legge ed in relazione ai fondi speciali di previdenza. (int. scr. - 4508)

RISPOSTA. — Come è noto l'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, stabilisce che « a favore degli ex combattenti, categorie assimilate e patrioti iscritti soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto a forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è consentito il riscatto — con onere a totale carico degli interessati — dei periodi di chiamata alle armi, richiamo, trattenimento in servizio o dei periodi riconosciuti di partigiano o di patriota con applicazione delle norme e con i criteri in vigore all'epoca cui il riscatto si riferisce ».

Data la generica formulazione della norma, in specie nella parte concernente i pe-

riodi riscattabili e la determinazione dell'onere contributivo, che deve essere sopportato dagli interessati (richiedenti il riscatto, lavoratori e datori di lavoro della categoria), si è reso necessario, per la pratica attuazione della disposizione, fornire istruzioni allo INPS che, da parte sua, ha dovuto procedere a conteggi per ciascun Fondo prima di adottare criteri che, possibilmente uniformi, rispecchiassero al massimo lo spirito della legge in relazione alle normative ed alla organizzazione tecnico-finanziaria dei singoli Fondi.

Allo stato attuale, la situazione è la seguente:

1) *Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.*

La spesa globale per il riscatto è di nove miliardi di lire circa.

I criteri per l'applicazione, nei confronti degli iscritti al Fondo suddetto, delle norme contenute nell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, sono stati approvati dal Comitato di vigilanza del fondo, dal Comitato esecutivo e dal Consiglio di amministrazione dell'INPS rispettivamente nelle sedute del 16 aprile, 22 ottobre e 26 novembre 1970 e comportano un onere a carico degli iscritti pari a circa un miliardo e seicento milioni. Tale onere è stato calcolato in relazione alle retribuzioni vigenti nell'anno 1947 (anno nel quale si addensarono mediamente le iscrizioni e le reiscrizioni al Fondo degli aventi diritto al riscatto) determinate in rapporto alle classi di retribuzione di cui ai contratti collettivi all'epoca in vigore.

Tali criteri, dopo essere stati portati a conoscenza degli agenti autoferrotranvieri tramite le rispettive aziende e le organizzazioni sindacali di categoria, sono ora seguiti dall'Istituto nell'esaminare e definire le domande presentate dagli interessati.

2) *Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private.*

Per detto Fondo è prevista una riforma della normativa sulla base di un accordo sindacale concluso tra l'Enel e le organizzazioni sindacali del settore in data 7 novembre 1969, i cui termini sono stati sostanzialmente recepiti in uno schema di disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 22 dicembre 1970.

Tale disegno di legge prevede, tra l'altro, il riconoscimento al Fondo di tutti i periodi di servizio militare comunque prestati, con le stesse modalità vigenti per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria in base all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Pertanto, le domande di riscatto a titolo oneroso avanzate ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 341, sono tenute in sospeso, con il consenso degli interessati, in attesa dell'emananda legge di riforma, che consentirà il riconoscimento a titolo gratuito.

Per i pochissimi assicurati che non potranno beneficiare della nuova normativa, la quale, secondo quanto previsto dal citato disegno di legge, non si applicherà ai lavoratori cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1969, troverà applicazione l'articolo 6 della legge n. 341; per tali casi sono in via di definizione i criteri per la determinazione degli oneri relativi al riscatto.

3) *Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.*

Per tale Fondo si fa presente che l'istruttoria delle domande, relative al riscatto in parola, è tuttora sospesa.

Ciò in quanto il Comitato amministrativo del Fondo, esaminata più volte la questione sia sotto il profilo dell'applicazione della norma al Fondo stesso, sia sotto il profilo della ripartizione degli oneri globali che ne deriverebbero, ha deliberato di rinviare temporaneamente ogni decisione in merito nella previsione di una sollecita traduzione in legge dello schema di norme sulla trasformazione del Fondo da sostitutivo ad integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria con decorrenza 1° novembre 1967 (e quindi anteriore alla citata legge n. 341) già approvato dal Consiglio dei ministri e presentato al Parlamento.

4) *Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali (integrativo dal 1957).*

L'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, numero 341, ad avviso di questo Ministero può trovare applicazione anche nei confronti degli iscritti al Fondo esattoriali che fino al 1956 ha avuto struttura di forma di previdenza sostitutiva per l'assicurazione IVS nei casi in cui gli aventi titolo abbiano interesse al riscatto per liquidare la sola quota di pensione a carico del Fondo stesso.

Al riguardo è però da osservare che, dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, che ha introdotto all'articolo 49 la possibilità di ottenere il riconoscimento nell'assicurazione IVS del periodo di servizio militare prestato anteriormente all'inizio del rapporto assicurativo, gli iscritti al Fondo esattoriali non hanno praticamente più nessun interesse ad avvalersi del riscatto, in quanto con il beneficio previsto dal citato articolo 49, conseguono — di norma — il diritto a pensione a carico dell'assicurazione IVS.

5) *Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.*

Nel Fondo suddetto l'onere globale previsto è di un miliardo e cinquecento milioni circa.

La questione è stata posta all'ordine del giorno nelle riunioni del Comitato speciale del 24 marzo e 27 ottobre 1970: il problema sarà definitivamente esaminato dal predetto organo nella sua prossima riunione che dovrebbe tenersi entro brevissimo tempo.

In tale occasione il Comitato esaminerà diversi criteri per la determinazione dell'onere da porre a carico degli interessati, tenuto conto anche della situazione deficitaria in cui versa il Fondo stesso.

6) *Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.*

L'onere complessivo, calcolato in base alle domande finora pervenute, è di circa cinque miliardi di lire.

Recentemente il Comitato di vigilanza ha stabilito di tener conto delle entità delle retribuzioni attuali e delle qualifiche rivestite dai richiedenti, ma ha fatto riferimento, per quanto concerne l'onere complessivo da addebitare agli aventi diritto alle retribuzioni ed alle percentuali contributive vigenti nel 1948, anno in cui maggiormente si addensarono le iscrizioni; ne consegue che l'onere a carico dei richiedenti è complessivamente di un miliardo di lire circa.

Per la deterimnazione dell'onere da porre a carico dei singoli richiedenti si tiene conto delle retribuzioni e dei salari percepiti dagli stessi all'atto della presentazione della domanda di riscatto.

7) *Cassa nazionale per la previdenza marinara.*

Le domande a suo tempo presentate da alcuni iscritti sono state trasmesse alle sedi provinciali dell'INPS per gli adempimenti di competenza, in quanto trattasi di gestione integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria.

8) *Fondo di previdenza per ll personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.*

L'argomento in oggetto è stato più volte trattato dal comitato di vigilanza del Fondo senza che siano adottate ancora decisioni definitive al riguardo, anche in relazione al fatto che nessun iscritto al Fondo ha chiesto a tutt'oggi di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 6 della legge n. 341.

Tutte le deliberazioni di cui sopra saranno pienamente applicabili non appena il consiglio di amministrazione dell'INPS avrà esaminato congiuntamente le risultanze delle decisioni assunte dai comitati dei singoli Fondi.

L'articolo 6 della citata legge n. 341, com'è noto, non trova invece applicazione per gli iscritti ai Fondi per l'assicurazione d'invalidità e vecchiaia del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica, trat-

tandosi di forme non sostitutive, bensì compatibili con l'assicurazione generale obbligatoria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT - CATTIN

29 marzo 1971

TOLLOY. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, dei lavori pubblici e del bilancio e della programmazione economica.* — Per chiedere se non ritengano urgente coordinare la loro azione in vista di una soluzione moderna dei trasporti nell'area Venezia-Padova-Treviso, nella quale Venezia storica, capoluogo regionale, ha ovvie funzioni direttive. Questa domanda è fatta anche a seguito di una conferenza regionale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile tenutasi a Padova alla fine di ottobre 1970, la quale, se da un lato ha dimostrato sensibilità recando in discussione la realizzazione della metropolitana veneta, dall'altro — secondo le notizie apparse sulla stampa — sembra considerare possibile risolvere il problema mediante i binari della ferrovia ordinaria, e particolarmente quelli del ponte lagunare, con ciò contraddicendo ad uno degli scopi perseguiti dalla metropolitana veneta, che è quello di collegare con la terraferma il centro di Venezia storica — sede tra l'altro degli uffici regionali — e non soltanto la stazione di S. Lucia.

In particolare, si chiede al Ministro del bilancio e della programmazione economica se non ritenga di organizzare una consultazione permanente tra i tre Ministeri a cui è rivolta la presente interrogazione, avendo essi già dimostrato di avere sensibilizzato il problema (quelli del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici con interventi pubblici dei Ministri, quello dei trasporti e dell'aviazione civile attraverso i suoi organismi locali) ed essendovi il pericolo di dispersione di energie e di conflitto di competenze attorno ad un problema per la soluzione del quale è già forte il ritardo rispetto alle esigenze obiettive ed alle attese del mondo intero. (int. scr. - 4294)

TOLLOY. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere se non ritiene che l'area comprendente le città di Venezia, Padova e Treviso ed i popolosi comuni intermedi non debba fin d'ora essere classificata « area metropolitana », in aggiunta alle otto classificate tali nell'articolo 91 del « Progetto 90 », e se non ritiene che una tale classificazione renderebbe di immediata attualità la costruzione di una ferrovia metropolitana collegante i centri dell'area con Venezia storica, nel tempo stesso dando uno straordinario contributo alla salvaguardia fisica della città perchè la toglierebbe dall'isolamento nel quale è respinta, restituendole una funzione socio-economica adeguata ai tempi e rendendola idonea, senza possibilità di contestazione alcuna, ad assolvere il ruolo di capoluogo della regione veneta. (int. scr. - 4295)

RISPOSTA. — Per quanto concerne i termini generali del problema, va osservato che le otto aree metropolitane, cui la signoria vostra onorevole si riferisce, sono quelle di crescita tendenziale, cioè quelle che autonomamente ed in assenza di interventi equilibratori assorbiranno le più cospicue quote dell'incremento demografico futuro.

In alternativa a quest'assetto tendenziale il « Progetto '80 » propone e contrappone un assetto programmatico, organizzato su 30 sistemi metropolitani, tra cui è annoverato anche il « sistema veneto », composto oltre che dai tre capoluoghi, Venezia, Padova, Treviso, anche da Vicenza.

Il sistema veneto è classificato tra i sistemi policentrici del gruppo A, dove « si riscontrano in genere processi di tipo metropolitano più recenti, sviluppatisi in territori caratterizzati da un'espansione industriale diffusa, appoggiata ad una rete di centri urbani vicini e relativamente equilibrati tra i loro. Questi territori, a struttura urbana policentrica, potranno assumere configurazione e svolgere funzioni di sistemi metropolitani propriamente intesi se la loro coesione aumenterà per mezzo di un rafforzamento dei collegamenti interni e delle strutture sia economiche che civili » (Appendice al rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971-75, pagina 53).

In altre parole, il « Progetto '80 » prevedeva già un sistema metropolitano, nel senso indicato dalla signoria vostra onorevole e contestualmente rilevava l'opportunità di interventi di tipo urbanistico di razionalizzazione, specie per quanto riguarda la coesione e l'accessibilità.

Per quanto concerne lo specifico intervento proposto (una soluzione moderna dei trasporti), che sottende la creazione di un sistema di trasporti sub-lagunare, appare opportuno formulare alcune considerazioni.

In primo luogo, è da rilevare che un potenziamento del sistema di trasporto, lasciando inviariati gli altri parametri ambientali (costo e condizioni di vita), non farebbe che accrescere le preferenze per la residenza in terraferma, poichè faciliterebbe i pendolarismi che già oggi rivelano un saldo gornaliero di 6-7.000 unità a favore della città lagunare. Ne potrebbe risultare un maggior spopolamento del centro storico, anzichè un beneficio come si vorrebbe.

In secondo luogo, al di fuori della città lagunare, fino alla stazione di S. Lucia, dovranno essere attentamente valutate le linee ferroviarie di superficie, di possibile utilizzazione in funzione metropolitana, per mezzo di opere di adattamento e di opportune strutture organizzative locali e regionali. Anche la conferenza regionale organizzata dal Ministero dei trasporti a Padova nell'ottobre 1970, menzionata nell'interrogazione, ha preso in considerazione questo indirizzo. Attualmente il problema dei trasporti nell'area in questione Venezia-Padova-Treviso è esaminato ed approfondito da una apposita Commissione costituita presso il Ministero dei lavori pubblici al quale parrecipano qualificati funzionari delle amministrazioni interessate.

Pur condividendosi la preoccupazione espressa dalla signoria vostra onorevole per un più razionale assetto dei trasporti tra Venezia, Padova e Treviso, tuttavia si sottolinea l'esigenza di connettere questo problema con quello della razionalizzazione degli assetti insediativi e produttivi, cui i trasporti debbono fornire il quadro relazionale. Solo tenendo conto delle interrelazioni di tutti questi elementi, dei percorsi temporali, degli interventi e dei relativi costi, si potrà definire una soluzione per la realtà veneziana e veneta.

E a questo riguardo giova rammentare come l'importanza del « problema-Venezia » sia stata avveritta, sin dall'inizio, dagli organi della programmazione economica, non soltanto per la sua rilevanza, ma anche e soprattutto per il significato che esso assume alla luce della nuova strategia dell'azione pubblica, che si articolerà in singoli « progetti » coinvolgenti un insieme organico di decisioni a tutti i livelli. In altre parole, il problema della salvaguardia della città di Venezia è considerato come uno dei banchi di prova della celerità e dell'efficacia operative del nuovo programma quinquennale.

Data la sua complessità e risonanza mondiale, tale problema non potrà essere affrontato senza tener conto anche degli studi e delle proposte avanzati da organismi ed esperti internazionali.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
GIOLITTI

27 marzo 1971

VENTURI Lino. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza dell'avvenuta occupazione da parte delle maestranze dello stabilimento SACLA, nel comune di Rottofreno (Piacenza), dopo che l'azienda ha disposto il licenzamento di un certo numero di operai;

se corrispondono al vero alcune affermazioni secondo le quali nel piano di ristrutturazione aziendale detto stabilimento dovrebbe svolgere solo attività stagionale, trasferendo la lavorazione a ciclo continuo in altre sedi;

quali provvedimenti intendono prendere per venire incontro alla preoccupante situazione creatasi, che mette in viva agitazione ed in grave difficoltà l'economia della intera comunità e delle famiglie interessate. (int. scr. - 4271)

CERRI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

se sono a conoscenza che i 170 dipendenti dell'industria alimentare SACLA di Rottofreno (comune della provincia di Piacenza) hanno occupato, venerdì 27 novembre 1970, lo stabilimento in seguito alla grave decisione aziendale di sospendere per alcuni mesi, e pressochè totalmente, qualsiasi lavorazione ed all'ancora più grave minaccia di successivo smantellamento dell'azienda (anticipando 31 licenziamenti);

se sono al corrente che la direzione della SACLA giustifica tale disegno con il pretesto infondato dell'accumularsi di eccessive scorte nei magazzini, quando invece le stesse scorte non risultano affatto eccessive in quanto ci troviamo alla vigilia di un periodo di festività in cui tradizionalmente vengono assorbite notevoli quantità dei prodotti ivi lavorati e probabilmente immagazzinati di proposito;

se non ritengono che la minacciata chiusura di detta azienda non solo crea problemi drammatici per la mano d'opera occupata, ma pone problemi gravi alla stessa produzione agricola specializzata (non solo locale), la quale ha sempre conferito in misura notevole la propria produzione di piselli, cetrioli, eccetera, a tale azienda di trasformazione.

Si chiede, pertanto, un intervento urgente da parte dei Ministri interrogati affinchè la SACLA di Rottofreno assuma formale impegno di proseguire nell'attività lavorativa, anche per il futuro, garantendo nel contempo gli attuali organici aziendali. (int. scr. - 4282)

RISPOSTA (*). — Si risponde anche per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le difficoltà che attualmente incontrano le industrie del settore conserviero nella vendita dei loro prodotti sono dovute alla notevole concorrenza esercitata sul mercato italiano, nonchè su quelli degli altri Paesi comunitari e di diversi Paesi terzi, dalle similari imprese di Stati che, per il minor costo della materia prima e della manodopera (Portogallo e Spagna), per le sovvenzioni ad essi accordate (Grecia) e per i prezzi bassi praticati (alcuni Paesi dell'Europa orientale a commercio di Stato) sono nelle condizioni di collocare i loro prodotti, soprattutto concentrato di pomodoro, a prezzi sensibilmente più bassi di quelli delle imprese italiane del ramo.

Ciò ha dato luogo alla formazione di scorte di prodotti finiti di una certa entità, con il conseguente aggravamento della situazione finanziaria per gli oneri passivi connessi, per le difficoltà incontrate nella concessione dei crediti bancari e per l'elevato costo del denaro.

A tale difficoltà di carattere generale non è rimasta estranea la società SACLA, fortunatamente in misura non grave. L'impresa dopo aver sospeso per circa tre mesi la propria attività — sospensione alla quale ha concorso anche la mancanza di determinate materie prime (spinaci e peperoni lombardi) dovuta all'avverso andamento stagionale — ha potuto riattivare il cliclo produttivo, sia pure non a pieno orario.

L'accordo intervenuto tra la società e le associazioni sindacali di categoria prevede, infatti, che dal 27 marzo prossimo vengano effettuate ventiquattro ore settimanali di lavoro da ciascun dipendente.

Inoltre, la direzione si è impegnata ad adottare tutte le misure possibili per assicurare ai dipendenti la continuità delle lavorazioni per tutto l'anno senza quelle interruzioni stagionali che si sono sinora verificate.

Allo stato quindi non sembrano esservi motivi di interventi per agevolare la ripresa dell'attività dello stabilimento che, sia pure in condizioni non facili, è in grado di superare le difficoltà ed anzi di incrementare le lavorazioni in atto.

Per quanto concerne infine i licenziamenti di operai cui accenna la signoria vostra onorevole nell'interrogazione sopratrascrit-

ta, si fa presente che essi riguardano 21 dipendenti raggiunti dai limiti di età per il pensionamento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GAVA

29 marzo 1971

(*) Testo, sempre identico, dato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate.

VERONESI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* — Per conoscere se la domanda di finanziamento avanzata dalla s.r.l. « F.lli Toselli - Industrie macchine agricole », con sede in Ferrara, per l'importo di lire 600 milioni, ai sensi della legge n. 1470 del 18 dicembre 1961, possa essere istruita, con assoluta urgenza, in considerazione della situazione di grave precarietà in cui trovasi detta società (una delle più vecchie industrie ferraresi con prodotti di alta qualità realizzati da ottime maestranze) e della crisi industriale che da un decennio ha colpito la provincia di Ferrara. (int. scr. - 3791)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione soprariportata si comunica che questo Ministero non ha mancato di tenere nella dovuta evidenza la richiesta di finanziamento della società a responsabilità limitata Toselli di Ferrara. Sulla richiesta stessa si è già a suo tempo pronunziato il competente Comitato interministeriale, istituito con legge 30 luglio 1959, n. 623.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GAVA

29 marzo 1971

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.* — Per conoscere se è stata dedicata doverosa attenzione alle notizie pubblicate su « L'Europeo » n. 29 del 16 luglio 1970, per le quali nell'Unione Sovietica sarebbe stato realizzato un organismo incaricato di formulare direttive per i partiti comunisti operanti nei Paesi fuori dall'area sovietica e, conseguentemente, per il Partito comunista italiano, direttive per le quali il PCI dovrebbe favorire, con ogni mezzo, la progressiva evoluzione dell'opinione pubblica italiana verso il pacifismo totale e la susseguente posizione di neutralità assoluta, mentre dovrebbe continuare a curare l'organizzazione e l'addestramento delle formazioni militari destinate, per ogni evenienza, a compiere azioni rivoluzionarie e di affiancamento ad azioni risolutive delle forze militari dell'Unione Sovietica, quali potranno essere realizzate nei territori dell'Europa occidentale, e quindi per conoscere se tali notizie possono avere fondamento di verità. (int. scr. - 3798)

RISPOSTA. — Rispondo, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa.

Il Governo non dispone di elementi di informazione che gli consentano di valutare il fondamento delle notizie alle quali ella fa riferimento. Lo stesso periodico che ha pubblicato siffatte notizie non cita la fonte da cui esse traggono origine nè fornisce indicazioni che permettano di valutare il loro grado di attendibilità, ma si limita a fare stato dell'esistenza di un documento promanante da una commissione istituita in seno ad un partito politico straniero e nel quale sarebbero contenute delle direttive per l'azione politica e sindacale da condurre in Italia al fine di favorire il distacco del nostro Paese dai propri alleati.

Il Governo italiano non ritiene comunque che gli spetti di interessarsi dei rapporti fra i partiti italiani e stranieri, se non nella misura in cui essi possano sostanziarsi in inammissibili tentativi di interferenza di una potenza straniera nella politica del nostro Paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SALIZZONI

24 marzo 1971

VERONESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo la quale enti assistenziali e previdenziali, nonchè enti pubblici appaltatori di opere, richiedono, in molte zone d'Italia, il versamento di contributi sociali diversi da quelli previsti dalla legge e dal contratto di lavoro adottato dalle singole imprese.

In caso affermativo, l'interrogante desidera conoscere se il Ministro non ritenga che tale pretesa sia:

a) in contrasto con la legislazione vigente, secondo la quale i contratti collettivi nazionali di lavoro obbligano solo gli aderenti alle associazioni stipulanti, lasciando libere le aziende non aderenti, o aderenti ad associazioni che ancora non hanno potuto stipulare un proprio autonomo contratto collettivo nazionale, di adottare il contratto maggiormente pertinente all'attività svolta;

b) lesiva della libertà sindacale, in quanto costringe le aziende ad adottare un determinato contratto — come già sta avvenendo per le imprese produttrici del calcestruzzo preconfezionato, che si vorrebbero far rientrare nel settore dell'edilizia — e, di conseguenza, ad inquadrarsi in una categoria nella quale non possono essere valutati e tutelati gli interessi del settore, sia per quanto riguarda i lavoratori, sia per quanto riguarda le imprese;

c) dannosa per i lavoratori che godono, come nel caso degli occupati nel settore del calcestruzzo preconfezionato, di trattamento normativo ed economico di gran lunga superiore a quello che loro spetterebbe se inquadrati in settore diverso. (int. scr. - 4129)

RISPOSTA. — Questo Ministero esclude categoricamente che gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali richiedono contributi sociali diversi da quelli stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT - CATTIN

29 marzo 1971

VERONESI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritenga, nel quadro del potenziamento delle linee ferroviarie, di disporre la progettazione dei necessari ammodernamenti delle linee Rimini-Ravenna, Ravenna-Castelbolognese e Ferrara-Ravenna. (int. scr. - 4758).

RISPOSTA. — Per fronteggiare le maggiori occorrenze connesse con lo sviluppo industriale e commerciale che ha interessato negli ultimi anni la zona di Ravenna, l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha provveduto, fin dal 1960, ad eseguire importanti lavori di potenziamento della Castelbolognese-Ravenna comprendenti l'elettrificazione della linea, il prolungamento dei binari d'incrocio, l'impianto del blocco semiautomatico e l'installazione di moderni apparati di sicurezza.

Per quanto riguarda la linea Ferrara-Ravenna-Rimini, premesso che il tratto Ferrara-Ravenna non presenta in atto difficoltà di circolazione, per ovviare agli intralci registrati nel restante tratto Ravenna-Rimini durante alcune punte del traffico estivo, si sta provvedendo a realizzare il nuovo posto di movimento di Igea Marina (fra le stazioni di Bellaria e Rimini Viserba), al riclassamento degli apparati di sicurezza e segnalamento, all'impianto del blocco semiautomatico sul tratto Ravenna-Rimini ed al prolungamento al modulo di metri lineari 500 dei binari d'incrocio delle stazioni di Cesenatico e Cervia.

È noto infine che, allo scopo di meglio collegare le località balneari e turistiche della zona con i maggiori centri dell'Italia settentrionale ed anche dell'estero, si effettuano apposite relazioni estive a medio e largo raggio.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

23 marzo 1971